



ATTO N. 930

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


dei Consiglieri Carissimi, Peppucci, Nicchi, Mancini, Rondini, Fioroni e Pastorelli

“NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 26/05/2021

Trasmesso alla I (referente) e II (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 27/05/2021



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti”

Titolo I (Principi e norme generali)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Principi)

Titolo II (Organizzazione e organi)

Art. 3 (Ambito territoriale ottimale)

Art. 4 (Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico – AURI)

Art. 5 (Organi dell’AURI)

Art. 6 (Presidente)

Art. 7 (Consiglio d'ambito)

Art. 8 (Assemblee di bacino)

Art. 9 (Direttore)

Art. 10 (Revisore unico dei conti)

Art. 11 (Compensi)

Art. 12 (Statuto e regolamento di organizzazione)

Art. 13 (Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell’AURI)

Art. 14 (Personale dell’AURI)

Art. 15 (Funzioni della Regione)

Art. 16 (Piano d'ambito per la gestione dei servizi)


Titolo III (Forme di collaborazione)

Art. 17 (Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 18 (Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Titolo IV (Vigilanza, sanzioni e poteri sostitutivi)

Art. 19 (Vigilanza e sanzioni)



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 20 (Esercizio dei poteri sostitutivi)

Art. 21 (Clausola valutativa)

Art. 22 (Abrogazioni)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti”

Titolo I

(Principi e norme generali)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge, la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.
2. La presente legge ha la finalità di garantire e migliorare la qualità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi a tutela dell'utenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2

(Principi)

1. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio idrico integrato dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute umana;
 - b) riconoscimento dell'acqua come bene comune, essenziale e insostituibile per la vita dell'uomo e tutela del diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in funzione del diritto alla vita;
 - c) proprietà pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, e appartenenza al demanio pubblico delle infrastrutture idriche di proprietà pubblica;



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

- d) garanzia della disponibilità e accesso individuale e collettivo all'acqua in quanto diritto universale, fondamentale e inviolabile della persona;
- e) utilizzo delle risorse idriche salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future e riduzione degli sprechi;
- f) rispetto dei criteri di equità sociale, solidarietà, efficienza ed efficacia.

2. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

- a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute umana;
- b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione;
- c) gestione dei rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all' articolo 179 del d.lgs. 152/2006 e dei principi dell'economia circolare;
- d) gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità;
- e) rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Titolo II

(Organizzazione e organi)

Art. 3

(Ambito territoriale ottimale)

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce unico Ambito territoriale ottimale (ATO), ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lettera g) e 200 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 4

(Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico – AURI)

1. L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'intero ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. L'AURI ha sede legale a Perugia e una sede operativa a Terni.




Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

2. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e tecnica.
3. L'AURI informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. Le deliberazioni dell'AURI sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
5. L'AURI, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal proprio statuto.
6. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'AURI opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate con riferimento al territorio dei singoli bacini territoriali.
7. Nel processo di definizione ed approvazione dei piani d'ambito regionale, l'AURI rispetta la programmazione e pianificazione regionale. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.
8. I costi di funzionamento dell'autorità sono a carico delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 5

(Organi dell'AURI)

1. Sono organi dell'AURI:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio d'ambito;
 - c) le Assemblee di bacino;
 - d) il Direttore
 - e) il Revisore unico.
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AURI sono stabilite dallo statuto e dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, in conformità con quanto previsto dalla presente legge.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 6

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AURI ed è eletto tra i membri del Consiglio d'ambito.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori delle Assemblee di bacino.
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee di bacino ad un componente del Consiglio d'ambito.
4. Il Presidente è rinnovato ogni cinque anni.

Art. 7


(Consiglio d'ambito)

1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello. Il Consiglio è rinnovato ogni cinque anni. Il Consiglio è composto da dieci componenti di cui:
 - n. 8 componenti, nominati dalle quattro Assemblee di bacino nel numero di due per ciascun bacino territoriale, tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci dei Comuni del bacino o Amministratori locali da loro delegati in via permanente;
 - n. 2 componenti di diritto corrispondenti nelle persone dei presidenti delle province di Perugia e Terni.
2. Qualora un sindaco o presidente di provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d'ambito, si intende automaticamente sostituito dal suo successore nella carica. I componenti possono essere sostituiti da un soggetto delegato dallo stesso ente di provenienza. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità il voto del presidente vale il doppio.
4. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AURI e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di cui all'articolo 12.
5. Il Consiglio d'ambito provvede:



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

- a) alla definizione ed approvazione delle tariffe d'utenza;
- b) alla predisposizione dello statuto e del regolamento di organizzazione dell'AURI di cui all'articolo 12;
- c) alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio;
- d) alla predisposizione e all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
- e) ad individuare e deliberare il conferimento dell'incarico al direttore, ai sensi dell'articolo 9;
- f) all'approvazione, sentite le Assemblee di bacino, del piano economico-finanziario e del piano degli interventi;
- g) alla definizione di linee guida vincolanti per la predisposizione dei piani degli interventi annuali;
- h) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori;
- i) alla predisposizione e approvazione del Piano d'ambito regionale per il servizio idrico di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, nonché dei rispettivi eventuali piani di stralcio;
- j) alla predisposizione e approvazione del Piano d'ambito regionale dei rifiuti di cui all'articolo 199 del D. Lgs. 152/2006, nonché dei rispettivi eventuali piani di stralcio;
- k) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un gestore per uno o più bacini territoriali ovvero ad un unico gestore per tutto l'ATO sentite le Assemblee di bacino;
- l) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad un gestore per uno o più bacini territoriali ovvero ad un gestore unico per tutto l'ATO sentite le Assemblee di bacino;
- m) allo svolgimento dei controlli sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio con i gestori dei servizi redigendo annuale relazione;
- n) alla gestione dei rapporti con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituiti presso l'AURI;
- o) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- p) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- q) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
- r) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente.




Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 8

(Assemblee di bacino)

1. Le Assemblee di bacino svolgono le funzioni di secondo livello. Ogni Assemblea di bacino è costituita di diritto dai Comuni ricompresi nel bacino territoriale di riferimento, rappresentati dai Sindaci o dagli amministratori locali delegati. I bacini territoriali sono quattro e i loro confini territoriali sono stabiliti dalla Giunta Regionale con apposita Delibera da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. I Comuni costituiti in un'Unione possono essere rappresentati, all'interno di ogni Assemblea di bacino, dal Presidente dell'Unione o da un Sindaco delegato che esprime tanti voti quanti sono i comuni in unione.
3. Ogni Assemblea di bacino elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12 stabilisce il funzionamento dell'organo.
4. Nel caso in cui la gestione integrata del servizio sia affidata a più gestori:
 - a) il perimetro dei bacini territoriali e le aree di affidamento del servizio ai gestori coincidono;
 - b) le Assemblee di bacino propongono al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi con riguardo al proprio territorio di competenza;
 - c) le Assemblee di bacino propongono al Consiglio d'Ambito il piano di interventi sulle infrastrutture, impianti e servizi ricadenti nel proprio territorio da integrare nella definizione del servizio su base regionale;
 - d) provvedono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera m) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori nel proprio territorio di competenza ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.
5. Le modalità di partecipazione, organizzazione e funzionamento delle Assemblee di bacino sono disciplinate nello statuto e nel regolamento di organizzazione dell'AURI di cui all'articolo 12. Le Assemblee di bacino possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori.
6. Le Assemblee deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione residente nel bacino.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

7. Le Assemblee di bacino, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.

8. Le Assemblee di bacino inviano ai rispettivi Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.

Art. 9

(Direttore)

1. L'AURI ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio d'ambito, con contratto di lavoro subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 267/2000.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e alle Assemblee di bacino;
- b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
- g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare alle Assemblee di bacino al fine dell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 8. Il bilancio dovrà essere redatto secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini.

Art. 10

(Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI stessa. Egli è nominato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 e all'articolo 16, comma 25 del d.l. 138/2011.



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

2. Il revisore unico redige una relazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo. Trasmette al Consiglio d'Ambito e alle Assemblee di bacino una relazione semestrale sull'attività svolta.

3. Laddove il revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente al Consiglio d'Ambito e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 11

(Compensi)

1. Ai componenti degli organi dell'AURI di cui agli articoli 6, 7 e 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12

(Statuto e regolamento di organizzazione)

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

2. Lo statuto e il regolamento dell'AURI sono predisposti dal Consiglio d'Ambito e approvati dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Lo statuto disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'AURI, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Lo statuto prevede, inoltre, le forme di informazione e consultazione della popolazione, nonché di concertazione in ordine agli atti fondamentali con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituiti presso l'AURI.

Art. 13

(Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell'AURI)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata su due articolazioni territoriali, una a Perugia e una a Terni, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12 individua la dotazione organica e definisce modalità e condizioni per la copertura della stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché per l'organizzazione interna dell'AURI.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi


3. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante:

- a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali;
- b) trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali;
- c) assunzioni di personale mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Art. 14

(Personale dell'AURI)

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato proveniente dagli enti locali, dall'amministrazione regionale o da Aziende e Agenzie regionali continua a svolgere i compiti presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'AURI. Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall'articolo 31 del d.lgs. 165/2001.
3. Sono acquisite dall'AURI le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'ente di provenienza.
4. L'AURI applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo in essere continuano con l'AURI fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
7. L'AURI e gli enti di provenienza possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 15

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge.
2. In particolare, la Giunta regionale:
 - a) elabora piani e programmi di settore;
 - b) stipula accordi o intese con amministrazioni statali o regionali;
 - c) formula indirizzi e linee guida ai fini della attività dell'AURI;
 - d) stabilisce criteri ed indirizzi per l'elaborazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006;
 - e) verifica la conformità dei Piani d'ambito alla normativa regionale;
 - f) svolge attività specifiche di monitoraggio, vigilanza e controllo volte alla tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - g) promuove iniziative volte alla riduzione ed ottimizzazione delle tariffe;
 - h) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;
 - i) esercita la vigilanza e il controllo sull'attività dell'AURI;
 - j) definisce con apposito atto le modalità per l'acquisizione dall'AURI e dai soggetti gestori di tutti gli atti, i dati e le informazioni relativi ai servizi di cui alla presente legge;
 - k) approva lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'AURI.

Art. 16

(Piano d'ambito per la gestione dei servizi)

1. Il Consiglio d'Ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

essere oggetto di ridefinizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi nella prospettiva dell'aggregazione a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della ridefinizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. Il Consiglio d'Ambito assume la relativa decisione con la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, prevede:

- a) la ricognizione delle infrastrutture;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale ed organizzativo;
- d) il piano economico finanziario.

6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Il piano d'ambito dei rifiuti assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il gestore del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento del terzo settore per la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del d.lgs. 152/2006.


Titolo III

(Forme di collaborazione)

Art. 17

(Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è istituita presso l'AURI la Consulta degli utenti per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste riconosciute, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio d'Ambito. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'AURI promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
5. La Consulta dei gestori svolge le seguenti funzioni:
 - a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
 - d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con AURI e/o con i gestori;
 - e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
 - f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
 - g) segnala all'AURI la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;
 - h) trasmette all'AURI e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
 - i) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.

Art. 18

(Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato operanti nell'Ambito territoriale ottimale, è istituita presso



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

l'AURI la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti

2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione di tutti i gestori operanti nei diversi bacini territoriali.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio d'Ambito. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.
4. La Consulta dei gestori svolge le seguenti funzioni:
 - a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) rappresenta all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio;
 - c) partecipa alla sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati promossa dalla Consulta degli utenti;
 - d) elabora proposte per il miglioramento del servizio e della qualità impiantistica.

Titolo IV

(Vigilanza, sanzioni e poteri sostitutivi)

Art. 19


(Vigilanza e sanzioni)

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano ovvero di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali.

Art. 20

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentita l'AURI, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento,



Gruppo assembleare
Legambiente Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentita l'AURI, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI.

3. Il commissario nominato si avvale delle strutture dell'AURI, la quale è tenuta a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. L'AURI conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AURI non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.

Art. 21

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:

- a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
- b) all'attuazione degli adempimenti relativi alla modifica della struttura dell'AURI e al conseguente riassetto della governance;
- c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 15.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati).



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in Umbria è stato oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi decenni.

Con la L.R. 23/2007, invero, la Regione Umbria aveva originariamente disposto che le funzioni in materia di gestione dei rifiuti e ciclo idrico integrato svolte da più enti, consorzi o altri organismi composti dai Comuni o partecipati dagli enti locali fossero unificate in capo ad un unico organismo, denominato Ambito Territoriale Integrato (ATI), chiamato ad esercitare i propri compiti nel bacino territoriale di riferimento.


Sulla base di tale norma, in Umbria venivano individuati 4 ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle 4 Aziende U.S.L. regionali e, per ciascuno di essi, l'ATI di riferimento assolveva a tutte le funzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di risorse idriche e rifiuti.

In seguito, tuttavia:

- l'articolo 2, comma 186-bis della L. 191/2009 ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 TUA e stabilito l'obbligo per le Regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- l'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 ha poi demandato alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei con dimensioni tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e non inferiori a quelle del territorio provinciale, facendo tuttavia salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali "già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti".

In tale quadro, posto che con riguardo al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti, gli articoli 147 e 200 D.Lgs. 152/2006 prevedevano e tuttora prevedono che essi siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, la Regione Umbria ha emanato la L.R. 11/2013 oggi vigente, alla quale si deve il merito di avere dato attuazione alla normativa descritta attraverso:

- la soppressione degli ATI;
- l'individuazione dell'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

- il conferimento delle funzioni esercitate dai 4 ATI ad un unico soggetto tecnico, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), espressione dei Comuni della Regione.

In base alla L.R. 11/2013, pertanto, le funzioni di Ente di Governo dell'ATO sono svolte da AURI quale Ente pubblico non economico costituito da un'Assemblea, composta dai Sindaci di tutti i comuni della Regione (o assessori o consiglieri comunali delegati), che elegge il Presidente dell'AURI e il Consiglio direttivo, composto esclusivamente da sindaci.

Inoltre, la L.R. 11/2013 ha previsto che gli atti fondamentali dell'AURI, ovvero il suo Statuto e regolamento di organizzazione, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e conto consuntivo, il Piano d'Ambito del servizio idrico e il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la determinazione delle tariffe e il regolamento e carta dei servizi fossero approvati dall'Assemblea.


A tal proposito, tuttavia, la predetta legge ha altresì stabilito che, nelle more della definitiva adozione di un unico Piano d'Ambito regionale, l'Assemblea dell'AURI approvasse i Piani d'Ambito adottati in riferimento al previgente assetto territoriale (4 "Ambiti Territoriali Integrati") e all'epoca in essere.

Ancora oggi, pertanto - non essendo ancora stato adottato definitivamente, né per il servizio idrico integrato né per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, un unico Piano d'Ambito per tutto il territorio regionale - l'attuale assetto pianificatorio risente della organizzazione regionale precedente al 2013 e continua a far riferimento ai quattro distinti Piani d'Ambito definiti dalla L.R. 23/2007.

In sintesi, dunque, l'assetto organizzativo delineato dalla L.R. 11/2013 e fondato sull'individuazione dell'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale e sull'affidamento dei servizi da parte dell'AURI ad un gestore unico per tutto l'ATO risulta allo stato del tutto inattuato.

Nondimeno, se da un lato il servizio idrico integrato risulta maturo per il passaggio ad un modello di gestione basato sull'affidamento ad un unico gestore per l'intero ATO, per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti, pluralità degli operatori e l'asimmetria delle concessioni, descrivono un possibile passaggio al gestore unico più lontano.

In conformità con quanto previsto dal suo Statuto, l'AURI è dotata di una struttura tecnico-amministrativa e di un ufficio di direzione, alla cui copertura organica oggi può provvedere esclusivamente tramite trasferimenti e comandi del personale di Enti Locali, Amministrazione regionale, aziende e agenzie regionali (articolo 11 L.R. 11/2013) e le



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

strutture e le sedi dei disciolti ATI costituiscono articolazioni operative territoriali decentrate (articolo 3 Statuto).

Tanto premesso, la presente proposta di legge intende intervenire sull'assetto normativo vigente al fine, da un lato, di superare lo scollamento tra il dettato della L.R. 11/2013 e l'attuale modello di gestione dei servizi che ancora risente dei retaggi del passato e, dall'altro, di offrire all'AURI strumenti di governance adeguati e in grado garantire un dialogo costruttivo con gestori ed utenti dei servizi ed un finanziamento che garantisca continuità nelle competenze e nel rispetto delle scadenze.


In primo luogo, per quanto concerne l'organizzazione territoriale dei servizi, la presente legge conferma, nel rispetto della normativa nazionale vigente, l'individuazione dell'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale e il ruolo dell'AURI quale ente depositario delle funzioni di unificazione e armonizzazione dei servizi nonché stazione appaltante unica per l'affidamento sia del servizio idrico integrato che per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La presente proposta di legge prevede che sia la medesima AURI a stabilire se i servizi siano affidati ad un gestore per ogni bacino territoriale o meno, senza tuttavia escludere che – ove vengano a crearsi i necessari presupposti – il servizio erogato in più bacini possa essere affidato al medesimo gestore od un gestore unico regionale.

Alla luce di tale nuovo assetto organizzativo, la presente proposta di legge interviene anche sulla struttura e sulla composizione dell'AURI al fine di adeguarla alle nuove esigenze e di garantirle una governance più efficiente e un ruolo più tecnico.

Nel dettaglio, si prevede che l'AURI operi secondo due livelli organizzativi a ciascuno dei quali competono distinte funzioni di governo dell'ATO:

- quanto alle funzioni “di primo livello”, esse sono esercitate con riferimento all'intero ATO regionale dal Consiglio d'Ambito, il quale è formato da otto sindaci o loro delegati (due per bacino territoriale) nominati dalle Assemblee di bacino e dai presidenti delle Province di Terni e Perugia. Il Consiglio d'ambito esercita le funzioni di armonizzazione e uniformazione dei servizi attribuite ad AURI e quindi provvede, tra l'altro, all'approvazione dei piani d'ambito regionali e all'assunzione delle decisioni principali relative alle modalità di affidamento del servizio.
- quanto alle funzioni “di secondo livello”, esse sono esercitate con riferimento a ciascun bacino territoriale dalle Assemblee di bacino composte di diritto dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio di riferimento o da loro delegati. Le Assemblee di bacino provvedono, tra l'altro, a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi con riguardo al



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

proprio territorio di competenza, a proporre un piano di interventi, nel rispetto delle linee guida vincolanti stabilite dal Consiglio d'Ambito e a effettuare i controlli sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori nel proprio territorio di competenza.

Tale assetto a due livelli garantirà una maggiore celerità degli *iter* decisionali posto che le questioni relative ai bacini territoriali trovano un proprio spazio di discussione in seno ad un organo dedicato e meno numeroso dell'Assemblea Generale di novantadue sindaci (l'Assemblea di bacino), il quale a sua volta svolge una funzione di anticamera per le decisioni di competenza del Consiglio d'Ambito, all'interno del quale i bacini territoriali sono rappresentati.

Inoltre, esso assicura la tutela delle esigenze dei comuni più piccoli attraverso il meccanismo della doppia maggioranza, in base al quale le Assemblee deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione degli stessi comuni.

Quanto poi agli strumenti tesi a garantire un dialogo costruttivo tra AURI e gestori ed utenti dei servizi, la presente proposta di legge conferma l'importanza della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti, semplificandone tuttavia la struttura e i procedimenti decisionali.

D'altro canto, si introduce un nuovo organo, la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la cui finalità è quella di garantire la rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti all'interno del territorio regionale, consentendo a questi ultimi di avere un luogo e un momento di confronto per rappresentare all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi della qualità impiantistica, nonché le eventuali proposte di miglioramento.

Infine, si prevede la possibilità per AURI di incrementare il proprio organico e fare fronte ai fabbisogni di personale anche attraverso l'indizione di concorsi pubblici - e non solo tramite trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, dell'amministrazione regionale o delle Aziende e Agenzie regionali - così garantendo maggiore stabilità e continuità nell'espletamento delle funzioni ed attività svolte.

Da ultimo, la presente proposta di legge introduce - a garanzia della qualità dei servizi erogati - il potere per la Regione sostituirsi ad AURI in caso di accertata inerzia e grave inadempimento nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la nomina di appositi commissari *ad acta*.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1 è dedicato all'oggetto e alle finalità della legge che consistono nel garantire e migliorare la qualità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Si tratta di norma di carattere generale, neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 chiarisce i principi a cui la Regione e gli altri soggetti pubblici attuatori della legge si devono attenere nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trattasi di norma di principio, neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 stabilisce che l'ambito territoriale ottimale è costituito dall'intero territorio regionale. Ai soli fini dell'affidamento del servizio idrico integrato, l'ambito territoriale ottimale può essere suddiviso in 4 bacini territoriali, mentre ai soli fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti l'ambito territoriale ottimale è suddiviso in quattro bacini territoriali. La norma ha carattere definitorio ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 4 stabilisce che l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'intero ambito territoriale ottimale. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e tecnica. Si prevede che i costi di funzionamento dell'autorità sono a carico delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti. La norma non genera pertanto nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 elenca gli organi dell'AURI che sono: il Presidente; il Consiglio d'ambito; le Assemblee di bacino; il Revisore unico. Il comma 2 stabilisce inoltre che le modalità di nomina e di revoca degli organi dell'AURI sono stabilite dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, in conformità con quanto previsto dalla presente legge. La norma presenta carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 descrive le funzioni del Presidente dell'AURI. In particolare, si stabilisce che il Presidente ha la rappresentanza legale e viene nominato dal Consiglio d'ambito. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori delle Assemblee di bacino. Il Presidente è rinnovato ogni 5 anni al momento del rinnovo



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

del Consiglio d'ambito. La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 definisce la composizione e le funzioni del Consiglio d'ambito. Il Consiglio d'ambito è costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente. Il Consiglio è composto da 10 componenti e viene rinnovato ogni 5 anni. 4. Il Consiglio d'ambito provvede: alla definizione ed approvazione delle tariffe d'utenza; alla predisposizione dello statuto e del regolamento di organizzazione dell'AURI; all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture presenti sul territorio regionale; all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e del piano economico-finanziario; all'approvazione del Piano d'ambito regionale; al monitoraggio e alla valutazione dei servizi; alla gestione delle attività di informazione. La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 definisce composizione e funzioni delle Assemblee di bacino. Ogni assemblea è costituita dai Sindaci dei comuni ricompresi nel bacino territoriale di riferimento o da loro delegati. Ogni assemblea di bacino elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute e di regolare lo svolgimento dei lavori. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 disciplina la nomina e le funzioni del Direttore dell'AURI. Il direttore, di qualifica dirigenziale è assunto con deliberazione del Consiglio d'ambito con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Spetta al direttore la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Autorità. Gli oneri derivanti dall'attuazione della norma e riguardanti il compenso spettante al direttore dell'AURI rientrano tra i costi di funzionamento coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 10 descrive il Revisore unico dei conti dell'AURI, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria. Il Revisore è nominato dall'Assemblea dell'AURI. Il Revisore redige una relazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale e sul conto consuntivo. Inoltre, trasmette al Consiglio d'Ambito e alle Assemblee di bacino una relazione semestrale sull'attività svolta. Laddove il Revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente al Consiglio d'Ambito e al Presidente della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione della norma e riguardanti il compenso spettante al Revisore unico dell'AURI rientrano tra i costi di funzionamento e quindi coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 11 stabilisce che al Presidente, ai componenti del Consiglio d'Ambito e delle Assemblee di ambito non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio




Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta. La norma genera oneri finanziari per il pagamento delle spese di trasferta che rientrano tra i costi di funzionamento e quindi coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 12 specifica che il funzionamento e l'organizzazione dell'AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione, che vengono predisposti dal Consiglio d'Ambito ed approvati dalla Giunta regionale. Lo statuto disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'AURI, le forme di informazione e consultazione della popolazione e le forme di concertazione in ordine agli atti fondamentali. L'organizzazione ed il funzionamento delle Assemblee di bacino è disciplinato nello statuto e nel regolamento di organizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 descrive l'articolazione organizzativa, le risorse umane e strumentali dell'AURI, necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. Si prevede un'articolazione dell'Autorità a carattere territoriale, alle dipendenze del direttore. Inoltre, si stabilisce che l'AURI può avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 13, definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AURI. Alla copertura della dotazione organica si provvede mediante: trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, della Regione o Aziende e Agenzie regionali, oltre che assunzioni di personale mediante concorso pubblico. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della norma rientrano tra i costi di funzionamento e quindi sono coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 14 disciplina il personale dell'AURI. In particolare, si prevede che il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato proveniente dagli enti locali, dalla Regione o da Aziende e Agenzie regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio. Sono acquisite dall'AURI le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono decurtate dal relativo fondo dell'ente di appartenenza. L'AURI applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione che avverrà con un apposito accordo decentrato che preveda le modalità e i termini per la loro omogeneizzazione. Si prevede inoltre che gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento, mentre i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo in essere continuano con l'AURI fino alla loro



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Infine, si prevede che l'AURI e gli enti di provenienza possono attuare processi di mobilità, nei limiti delle dotazioni organiche. Gli oneri finanziari generati dall'attuazione della norma attengono ai costi di funzionamento dell'Autorità sono quindi coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 15 stabilisce che spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge. In particolare, la Giunta regionale stabilisce criteri ed indirizzi per l'elaborazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e ne verifica la conformità; promuove iniziative volte alla riduzione e all'omogeneizzazione delle tariffe; favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti; approva lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'AURI. La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 16 descrive il Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato ed il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, entrambi approvati dal Consiglio d'Ambito. I due piani specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica o quando le modifiche si rendono necessarie per il rispetto di successive disposizioni di legge. Inoltre, al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ridefinizione, a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse degli utenti, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. La norma ha natura ordinamentale e procedurale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 17 descrive la Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti quale organismo di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità dei servizi erogati. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri per la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua. La Consulta è nominata con atto del



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio d'Ambito. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso. La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 18 istituisce la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti nell'Ambito territoriale ottimale. L'AURI con proprio atto individua i criteri riguardanti la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa deliberazione del Consiglio d'Ambito. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 19 prevede che per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali o di specifiche convenzioni con enti di controllo e le forze di polizia provinciale e locale. Gli eventuali oneri finanziari generati dall'attuazione della norma attengono ai costi di funzionamento dell'Autorità e sono coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 20 disciplina i poteri sostitutivi che intervengono nel caso di accertata inerzia o gravi inadempimenti da parte dell'AURI. La Giunta regionale, nel caso in cui gli adempimenti non vengano posti in essere, provvede alla nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI. La norma non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 21 è dedicato alla clausola valutativa che prevede l'invio di una relazione biennale all'Assemblea legislativa inerente l'attuazione della legge e gli esiti conseguiti. La norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Consigliere Daniele Carissimi

FRANCESCA PEPRUCCI

DANIELE NICCHI

EUGENIO RONDI

PASTO FELI STEFANO

HANCIERI VALENTINO

PAOLA FIORONI